

## **Risposte alle richieste di chiarimento**

### **APPALTO INTEGRATO PARCHEGGIO VIA DE GASPERI**

**C.I.G.           7881529B79**  
**CUP             D58J18000140007**

Richiesta chiarimento:

In considerazione che per la procedura in oggetto si applica il D.Lgs 163/2006 si chiede cortesemente di confermare quanto segue:

- 1) Per il subappalto non è da indicare la terna dei subappaltatori;
- 2) Ci sono alcune lavorazioni che compongono l'intervento e che non superano il 10% del valore dell'opera; si chiede in questo caso, se un 'Impresa non possedendole può indicarle in subappalto, ma esse comunque devono rientrare nella classifica adeguata della Categoria prevalente OG1.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 1:

- 1) In ragione dell'applicazione alla gara, del D.Lgs. 163/2006 (come indicato nella Determina a Contrarre e nel Disciplinare), si conferma la non applicabilità della disciplina relativa alla terna dei subappaltatori contenuta al comma 6 dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 (peraltro abrogato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 2:

- 2) Si scinde la risposta per la richiesta di chiarimento n. 2 in plurime precisazioni, stante la presenza di lavorazioni scorporabili superiori ed inferiori a 150.000 Euro:
  - a. Per quanto riguarda le categorie d'opera scorporabili di valore superiore a 150.000 Euro (nel caso della gara di specie comunque di valore inferiore al 10% dei lavori), si specifica che, ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. b) della L. 80/2014 e dell'art. 92 comma 1 del DPR 207/2010, esse non potranno essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per

la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni per le categorie scorporabili.

Le predette lavorazioni scorporabili, essendo di incidenza inferiore al 15% dei lavori, sono comunque interamente subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Ferma la qualificazione obbligatoria per le categorie scorporabili di importo superiore a 150.000 Euro o di incidenza superiore al 10% del valore dei lavori, si conferma che ai sensi dell'art. 92 comma 1 D.P.R. 207/2010 i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (nel caso di specie OG1). Analogamente, i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010.

- b. Per le categorie d'opera scorporabili, di valore uguale o inferiore a 150.000 Euro e di incidenza uguale o inferiore al 10% del valore dei lavori, si specifica che, ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. a) della L. 80/2014, nonché degli artt. 92 comma 1 e 90 del DPR 207/2010, il concorrente in possesso della qualificazione nella categoria di opere prevalente (nel caso di specie OG1) per l'importo totale dei lavori di appalto, può eseguire direttamente tutte le richiamate lavorazioni scorporabili, anche se non è in possesso delle relative restanti qualificazioni; fermo quanto precede, è facoltà del medesimo affidatario che possieda il requisito di cui sopra (possesso della qualificazione in categoria OG1 per l'intero importo dei lavori), di subappaltare dette lavorazioni specializzate, esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Richiesta chiarimento:

- 3) Si richiede conferma che le attività svolte per opere aventi grado di complessità superiore, ai sensi della *Tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016*, qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Nello specifico si richiede conferma che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui alla categoria **E.02** (grado di complessità 0,95) possano essere utilizzati servizi svolti in categoria **E.04** ed **E.10** (grado di complessità 1,20) e che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui alla categoria **S.04** (grado di complessità 0,90) possano essere utilizzati servizi svolti in categoria **S.05** (grado di complessità 1,05).

- 4) Si richiedono chiarimenti in merito all'inserimento degli impianti elettrici nella categoria **IA.01** (ex III/a) che, invece, ai sensi della *Tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016*, dovrebbero essere ricondotti alla categoria **IA.03** (ex III/c).

- 5) Si richiede, infine, conferma che il progettista indicato non debba sottoscrivere la documentazione contenuta nella "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA".

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 3:

- 3) Si conferma che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui alla categoria **E.02** (grado di complessità 0,95) potranno essere utilizzati servizi svolti in categoria **E.04** ed **E.10** (grado di complessità 1,20) e che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui alla categoria **S.04** (grado di complessità 0,90) potranno essere utilizzati servizi svolti in categoria **S.05** (grado di complessità 1,05), come dispongono il D.M. 143/2013 del 31/10/2013, il D.M. 17/06/2016 e ripetuti pronunciamenti dell'ANAC, secondo i quali gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 4:

- 4) Quanto chiesto nel quesito è stato oggetto di rettifica degli atti di gara, come da atti pubblicati con le prescritte forme di pubblicità.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 5:

- 5) Si conferma che il progettista meramente indicato non debba sottoscrivere la documentazione contenuta nella “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”. Restano fermi gli obblighi dichiarativi relativamente al possesso dei requisiti generali e speciali da parte dei professionisti indicati (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 1759 del 05 maggio 2016)

Richiesta chiarimento:

- 6) In riferimento alla Gara in oggetto, si chiede cortesemente un chiarimento riguardo l’identificazione delle opere ed i relativi importi complessivi. Nel particolare, secondo quanto riportato a pg.4 dal Disciplinare di Gara, al punto “2.b) CLASSI E CATEGORIE DEI LAVORI OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE”, per le categorie di Impianti, vengono identificate solamente le categorie IA.01 (per un importo pari a 1.032.863,03€) e IA.02 (per un importo pari a 568.992,13€), riferite agli impianti meccanici, mentre sono escluse le categorie IA.03/IA.04 riferite agli impianti elettrici. Tuttavia all’interno dell’elaborato “QUADRO IMPORTO TOTALE DELL’OPERA”, riportato nei documenti economici del progetto definitivo, sono previsti anche gli impianti elettrici. Si chiede quindi di specificare in che modo sono suddivisi gli importi lavori nelle categorie IA.01-IA.02-IA.03-IA.04 e come, di conseguenza, si modificano la tabella del Disciplinare di Gara “2.b) CLASSI E CATEGORIE DEI LAVORI OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE”, i requisiti di partecipazione richiesti al punto “7. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara” e di conseguenza i requisiti di partecipazione richiesti nel Bando di gara nella “Sezione III.1.3) Capacità professionale e tecnica”.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 6:

- 6) Quanto chiesto nel quesito è stato oggetto di rettifica degli atti di gara, come da atti pubblicati con le prescritte forme di pubblicità.

Richiesta chiarimento:

- 7) Nel disciplinare di gara, al punto 2.1 b) viene riportata la tabella con classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 14 legge 2 marzo 1949 n.143. Nella categoria strutture S.04 viene riportato un grado di complessità della prestazione pari a 0,95. Nella tabella Tavola Z-1 allegata alla normativa indicata, il grado di complessità indicato per la categoria S.04 è pari a 0,90. Vorremmo chiarire se c'è un errore nella trascrizione oppure se è una richiesta specifica della stazione appaltante.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 7:

- 7) Quanto chiesto nel quesito è stato oggetto di rettifica degli atti di gara, come da atti pubblicati con le prescritte forme di pubblicità.

Richiesta chiarimento:

Con riferimento alle qualificazioni richieste per partecipare alla gara in oggetto si chiede conferma di quanto segue.

- 8) Categorie OS4, OS11, OS24 e OS28: poiché tali categorie sono di importo inferiore ai limiti stabiliti dall'art.108 co.3 d.p.r. 207/10, le lavorazioni potranno essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 co.2 lett.b) D.L. 28.03.14 n.47 (conv. in legge 23.05.14 n.80).
- 9) Categorie OS4, OS11, OS13, OS18A, OS21, OS30: trattandosi di categorie c.d. SIOS, ma di incidenza inferiore al 15%, le stesse potranno essere subappaltate al 100% ai sensi e per gli effetti dell'art.12 co.2 lett.b) D.L. 28.03.14 n.47 (conv. in legge 23.05.14 n.80).
- 10) Si chiede inoltre conferma che, trattandosi di procedura di gara soggetta al previgente Codice dei contratti pubblici (d.lvo 163/06), l'unico limite al subappalto è quello del 30% dell'importo della categoria prevalente,

mentre tutte le categorie scorporabili potranno essere subappaltate per il 100% del relativo importo.

- 11) Si chiede conferma che, in caso di subappalto, non è necessaria la preventiva indicazione nominativa delle imprese subappaltatrici.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 8:

- 8) si conferma quanto indicato nella richiesta di chiarimento. Si rinvia anche al chiarimento fornito sub n. 2.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 9:

- 9) si conferma quanto indicato nella richiesta di chiarimento. Si rinvia anche al chiarimento fornito sub n. 2.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 10:

- 10) si conferma quanto indicato nella richiesta di chiarimento, essendo le categorie di opere cd. strutture impianti ed opere speciali (cd. SIOS) dell'appalto, di incidenza inferiore al 15% dei lavori. Si rinvia anche al chiarimento fornito sub n. 2.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 11:

- 11) Conformemente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con decisione n. 9/2015 riferita al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010, si ritiene che l'indicazione del nominativo del subappaltatore non è obbligatoria all'atto dell'offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, sia indispensabile il loro subappalto ad un'impresa provvista delle relative qualificazioni.  
Resta comunque facoltà dell'impresa indicare i nominativi dell'impresa subappaltatrice in sede di gara

Richiesta chiarimento:

In riferimento ai tempi per l'espletamento dei lavori indicati nel disciplinare di gara in 320 giorni naturali e consecutivi, soggetti a ribasso, si chiede di chiarire:

- 12) se il numero di giorni indicato nel disciplinare di gara (320 giorni) sia corretto o deve intendersi corretto quanto indicato nel Cronoprogramma Attività (365 giorni naturali e consecutivi);
- 13) se i 15 punti previsti per il ribasso dei tempi di esecuzione delle opere indicato nel disciplinare di gara sia corretto.
- 14) Si chiede inoltre di rendere disponibili i Capitolati Speciali d'Appalto di entrambi i progetti non essendo presenti tra le documentazioni progettuali pubblicate pur se indicati negli elenchi elaborati.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 12:

- 12) Si conferma quanto indicato nel Bando e nel Disciplinare di Gara, ossia che il termine massimo per l'esecuzione dei lavori (soggetto a ribasso in sede di gara) è pari a 320 (Trecentoventi) giorni, naturali e consecutivi, mentre il termine per l'elaborazione del progetto esecutivo è stabilito in 45 (quarantacinque) giorni, naturali e consecutivi non soggetti a ribasso.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 13:

- 13) Si conferma.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 14:

- 14) Tutti gli atti progettuali e di appalto sono stati messi a disposizione degli interessati sul profilo del committente della scrivente stazione appaltante.

Richiesta chiarimento:

In relazione alla formazione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicati dal concorrente, al punto 7.8 del disciplinare di gara per entrambe le gare è riportato: *“Nel caso di indicazione o associazione di più progettisti, il progettista capogruppo deve possedere i requisiti di cui al punto III.1.3, lettera d), nn. 1) 2) e 4) del Bando di Gara, nella misura pari al 50% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dagli altri progettisti”*

Si chiede di chiarire:

- 15) se il 50% del requisito posseduto dalla capogruppo costituisca la percentuale minima di partecipazione?
- 16) quale sia la percentuale massima consentita per la capogruppo?
- 17) Se l'ipotesi del raggruppamento di tipo misto di seguito riportato sia ammissibile:

classi e categorie:	progettista capogruppo	Progettista mandante
E.02- I/c	100%	0,00%
S.04 - IX/b	85%	15,00%
IA.01 - III/a	100%	0,00%
IA.02 - III/b	100%	0,00%

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 15:

- 15) Si premette che il Disciplinare di Gara fa applicazione dell'art. 261 comma 7 del D.P.R. 207/2010, il quale dispone che
- “In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito”.*

Di conseguenza, il requisito del 50% costituisce la misura minima del mandatario capogruppo.

Si sottolinea tuttavia che la disposizione relativa al possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria si applica nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub associazione



orizzontale); nel caso di raggruppamento verticale puro, invece, ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire (Determinazione AVCP del 10 ottobre 2012, n. 49).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 16:

16) Fermo quanto disposto dall'art. 261 comma 7 del D.P.R. 207/2010, la scrivente stazione appaltante ritiene che non vi sia una misura massima del mandatario capogruppo, posto che il riferimento al 60% fatto dalla norma appare riferito alla misura massima del minimo prescrivibile negli atti di gara (nel caso di specie attestatosi al 50% della partecipazione complessiva della compagine).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 17:

17) Si rinvia alle risposte nn. 15 e 16.

Richiesta chiarimento:

18) Si chiede di confermare che il concorrente sprovvisto di qualificazione nelle categorie OS4, OS11, OS13, OS18A, OS21 e OS24 (adeguatamente "coperte" dalla classifica posseduta nella categoria prevalente) possa partecipare in forma autonoma alla gara limitandosi a dichiarare, relativamente alle suddette categorie, di voler procedere al subappalto, senza necessità di indicare il designato subappaltatore.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 18:

18) Si conferma e si rinvia alle risposte nn. 2 e 11.

Richiesta chiarimento:

19) Nel disciplinare, in merito alle dichiarazioni da produrre e alla garanzia provvisoria, si fa riferimento al D. Lgs. 163/2006, che però è stato sostituito dal D. Lgs. 50/2016. Chiediamo quindi come dobbiamo procedere nella predisposizione della documentazione per la partecipazione alla procedura di gara.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 19:

- 19) Si conferma l'applicazione del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 come indicato nella Determina a Contrarre e nel Disciplinare pubblicati sul profilo del committente: la documentazione di gara dovrà essere quindi predisposta secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara e dalle norme ivi richiamate.

Richiesta chiarimento:

- 20) In merito alle Categorie OS 3, OS 28, OS 30, OS 8, OS 11, OS 13 ed OS 18A, si chiede se TUTTE queste categorie sono subappaltabili al 100%.
- 21) dovendo subappaltare al 100% le categorie non possedute e intendendo subappaltare al 30% quelle possedute, Si chiede se vi sia un limite percentuale complessivo per il subappalto.
- 22) Si chiede se occorra indicare per il presente appalto la terna dei subappaltatori, e se sì, per quali categorie occorre.
- 23) In merito all'offerta temporale, si chiede se vi è una riduzione massima di cui tener conto già predeterminata dalla Stazione Appaltante.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 20:

- 20) Si conferma che i lavori corrispondenti alle categorie indicate nella richiesta di chiarimento sono subappaltabili al 100%

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 21:

- 21) Essendo applicabile il D.Lgs. 163/2006 e non l'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (peraltro abrogato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32), non sussiste un limite complessivo al subappalto, ulteriore rispetto a quelli indicati nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010 e nella lex specialis di gara.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 22:

22) In ragione dell'applicazione alla gara, del D.Lgs. 163/2006 (come indicato nella Determina a Contrarre e nel Disciplinare), si conferma la non applicabilità della disciplina relativa alla terna dei subappaltatori contenuta al comma 6 dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 (peraltro abrogato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 23:

23) Si conferma l'assenza di limiti predeterminati al possibile ribasso temporale. Resta ferma, in ogni caso, la valutazione della scrivente stazione appaltante in ordine alla eventuale anomalia, non attendibilità o non serietà dell'offerta, rispetto al ribasso offerto anche con riferimento all'elemento temporale.

Richiesta chiarimento:

24) L'art.9 del disciplinare di gara, al riguardo della voce Subappalto, afferma che "Il subappalto è ammesso nei limiti di legge e nel rispetto di quanto previsto dal Bando di Gara, dagli art.37, comma 11,91, comma 3 e 118 del Dlgs. 163/2006". In particolare il comma 2 dell'art.118 del Dlgs 163/2006, prevede la quota parte subappaltabile pari al 30% della categoria prevalente e tutte le altre lavorazioni, "a qualsiasi categoria appartenenti", subappaltabili al 100%.

La tabella a) a pag. 2 del disciplinare evidenzia altresì che la categoria prevalente OG1 è subappaltabile per una quota max del 30%, mentre tutte le altre lavorazioni risultano subappaltabili.

Si chiede pertanto di precisare:

Se la quota max subappaltabile dovrà essere pari al 30% dell'importo di € 10.763.783,74 ( lavori+oneri della sicurezza) come previsto dal Dlgs. 50/2016 e s.m.i. o, in caso contrario , di specificare come deve essere determinata la quota max dei subappalti medesimi, ovvero se deve ritenersi valida l'interpretazione del comma 2 dell'art.118 del Dlgs. 163/2006, in base alla quale il subappalto riguardo la quota MAX pari al 30% della categoria prevalente OG1 e tutte le altre lavorazioni, "a qualsiasi categoria appartenenti" , subappaltabili al 100%, ovviamente a Imprese in possesso delle categorie e qualifiche richieste.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 24:

24) In ragione dell'applicazione del D.Lgs. 163/2006 e non dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (peraltro abrogato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32), non sussiste un limite complessivo al subappalto, ulteriore rispetto a quelli indicati nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010 e nella lex specialis di gara. Si conferma il limite del 30% per il subappalto della categoria prevalente OG1.

Si conferma, infine, che, considerati i relativi importi, le altre categorie scorponabili che compongono i lavori, sono subappaltabili al 100%.

Richiesta chiarimento:

25) In riferimento alla gara d'appalto di cui all'oggetto, con la presente siamo a chiedere se è prevista l'applicazione del pagamento delle anticipazioni ai sensi dell'art. 35 c. 18, Dlgs. 50/2016 e s.m.i.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 25:

25) In ragione dell'applicazione alla gara, del D.Lgs. 163/2006 (come indicato nella Determina a Contrarre e nel Disciplinare), non è prevista l'applicazione della disposizione richiamata nella richiesta di chiarimento.

Richiesta chiarimento:

26) Si chiede altresì se per le dichiarazioni da rendere nel Modello All. 3 relative alle lettere b)c)m-ter dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006, queste possano considerarsi esaustive se rese dal Legale Rappresentante per conto di tutti soggetti siano essi in carica che cessati

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 26:

26) Si specifica che la dichiarazione dei soggetti cessati vale esclusivamente in relazione alla lett. c) dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006 (dichiarazione che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta - ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale - per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18).

Le modalità per l'espressione della dichiarazione dei soggetti cessati sono indicate nel modulo.

Quanto invece alle dichiarazioni dei soggetti non cessati, queste vanno indicate personalmente dai soggetti alle quali esse si riferiscono.

Richiesta chiarimento:

27) In riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere la motivazione secondo cui il bando, il disciplinare e tutta la documentazione di gara sono predisposti sul D.Lgs 163/2006 abrogato in concomitanza all'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, attualmente vigente. Pertanto siamo a richiedere se le imprese concorrenti devono attenersi esclusivamente al bando e al disciplinare di gara e quindi del D.lgs. 163/2006 o devono basarsi sul codice degli appalti attualmente in vigore, prevaricando però le indicazioni del bando, del disciplinare e della modulistica a base di gara.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 27:

27) Come anche indicato nella Determina a Contrarre regolarmente pubblicata e negli atti di gara, la Convenzione Urbanistica fonte delle obbligazioni di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo assunte dalla scrivente stazione appaltante, è stata stipulata il 20/12/2011, a mezzo di rogito Dott. Avondola, Notaio in Milano rep. 77616, racc. 5812.

La lex specialis di gara fa pertanto riferimento al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010, stante la norma transitoria contenuta nell'art. 216 comma 27 quater del D.Lgs. 50/2016 che sancisce l'inapplicabilità del D.Lgs. 50/2016 a Convenzioni urbanistiche stipulate anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Codice.

Si conferma, pertanto, la disciplina di lex specialis richiamata negli atti di gara.

Richiesta chiarimento:

- 28) In merito al punto III.1.3 del bando di gara si chiede se l'impresa in possesso di attestazione SOA cat. OG1 classifica VIII per costruzione e progettazione può partecipare in qualità di impresa singola per la parte dei lavori, subappaltando eventualmente in toto o in parte tutte le ulteriori categorie di appalto, ad esclusione della OG1 che subappalterà per il 30%.
- 29) In merito al punto 7.8 di pagina 8 del disciplinare di gara, si chiede se la capogruppo del costituendo gruppo di progettisti indicato dall'Impresa partecipante debba possedere almeno il 50% dei requisiti in ogni classe e categoria oppure il 50% sul totale dei requisiti (somma di tutte le classi/categorie).
- 30) In merito al PASSOE si chiede se nel caso in cui i progettisti vengano indicati anziché associati, devono essere comunque compresi nello stesso come se si trattasse in un raggruppamento costituendo.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 28:

28) si conferma che, ai sensi dell'art. 12 della L. 80/2014 e disposizioni ivi richiamate, essendo le lavorazioni scorporabili dell'appalto, di incidenza inferiore al 15% dei lavori, sono comunque interamente subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Inoltre, ferma la qualificazione obbligatoria per le categorie scorporabili di importo superiore a 150.000 Euro o di incidenza superiore al 10% del valore dei lavori, si conferma che ai sensi dell'art. 92 comma 1 D.P.R.

207/2010 i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (nel caso di specie OG1). Analogamente, i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 29:

29) Si rinvia alle risposte n. 15 e n. 16.

Si sottolinea, quindi, che la disposizione relativa al possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria si applica nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub associazione orizzontale); nel caso di raggruppamento verticale puro, invece, ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire (Determinazione AVCP del 10 ottobre 2012, n. 49).

La disposizione della lex specialis di gara secondo la quale, ai sensi dell'art. 261 comma 7 del D.P.R. 207/2010 il capogruppo del raggruppamento deve possedere almeno il 50% del singolo requisito, ossia della singola categoria identificativa di opere, come indicata anche nel modulo All.2B di gara (dichiarazione sostitutiva dei progettisti), va pertanto applicata alla luce dell'interpretazione della AVCP, Determinazione 49/2012 appena sopra richiamata.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 30:

30) Si ritiene che il PASSoe debba essere acquisito anche per i progettisti indicati e non associati al fine di consentire le verifiche e i controlli relativi ai requisiti generali e speciali. Esclusivamente ai fini della piattaforma ANAC, gli stessi andranno indicati come associati (ai soli fini dei controlli), mentre il carattere associato o meno dei progettisti sarà valutato solo in base ai documenti di gara.

Richiesta chiarimento:

- 31) Il punto 7.8. il disciplinare di gara cita: nel caso di indicazione o associazione di più progettisti, il progettista capogruppo deve possedere i requisiti di cui al punto III.1.3, lettera d), nn. 1) 2) e 4) del Bando di Gara, nella misura pari al 50% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dagli altri progettisti: si prega di specificare se il progettista capogruppo può superare la soglia citata del 50% o, per ogni categoria d'opera può portare al massimo il 50% del requisito e la restante parte deve essere posseduta da ulteriori soggetti.
- 32) Si chiede se, in accordo con le linee guida dell'ANAC, Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Punto1, parte V, (che regola questa materia), siano considerati validi requisiti appartenenti a categorie differenti ma di pari complessità o maggiore complessità rispetto a quanto richiesto.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 31:

- 31) Si rinvia alle risposte n. 15 e n. 16.
- Si sottolinea, quindi, che la disposizione relativa al possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria si applica nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub associazione orizzontale); nel caso di raggruppamento verticale puro, invece, ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire (Determinazione AVCP del 10 ottobre 2012, n. 49).
- La disposizione della lex specialis di gara secondo la quale, ai sensi dell'art. 261 comma 7 del D.P.R. 207/2010 il capogruppo del raggruppamento deve possedere almeno il 50% del singolo requisito, ossia della singola categoria identificativa di opere, come indicata anche nel modulo All.2B di gara (dichiarazione sostitutiva dei progettisti), va pertanto applicata alla luce dell'interpretazione della AVCP, Determinazione 49/2012 appena sopra richiamata

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 32:



32) Come dispongono il D.M. 143/2013 del 31/10/2013, il D.M. 17/06/2016 e ripetuti pronunciamenti dell'ANAC, i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore, ma all'interno della stessa categoria d'opera.

Richiesta chiarimento:

33) Nella tabella di cui al punto b) pag. 4 del disciplinare è indicata quale Classe e categoria dei lavori oggetto della prestazione:

Categoria: Strutture - ID. Opere: S04 - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali - Ponti. Paratie e Tiranti Grado di complessità: 0,95

Invero, la tabella Z1 di cui al Decreto 31/10/2013 n. 143 indica un grado di complessità per la Categoria S04 pari a 0,90, mentre per la Categoria S03 pari a 0,95.

Si chiede di chiarire se per l'appalto in oggetto si deve considerare per la Categoria Strutture la ID-S04 con grado di complessità 0,90, oppure la ID-S03 con grado di complessità 0,95.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 33:

33) Quanto chiesto nel quesito è stato oggetto di rettifica degli atti di gara, come da atti pubblicati con le prescritte forme di pubblicità.

Richiesta chiarimento:

34) Si fa richiesta dei file editabili della parte economica, e in particolare dei seguenti documenti: DGE-SAN-ENG-A-CR-2011\_CDFE02 - DGE-SAN-ENG-A-CR-2010\_CDFE01 - DGE-SAN-ENG-A-CR-2009\_CDFE02

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 34:

34) La documentazione di appalto è quella già pubblicata sul sito del profilo di committente, per cui si ritiene di non dover ripubblicare i medesimi atti in formato editabile.

Richiesta chiarimento:

35) Siccome a pag. 31 del Disciplinare di Gara viene richiesta la produzione nell'Offerta Economica di un Cronoprogramma di Offerta del progetto proposto dal concorrente, si chiede di sapere in quale formato tale documento deve essere prodotto.

36) Si chiede di sapere con quali modalità verrà corrisposto il pagamento della Progettazione Esecutiva. In particolare si chiede di sapere se verrà corrisposto direttamente al/ai Progettista/i indicato/i in fase di gara.

37) In riferimento al calcolo dell'onorario complessivo per l'esecuzione della Progettazione Esecutiva oggetto dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 262 del DPR 207/2010, nell'evidenziare l'assenza del richiamo alla prestazione di cui all'art. 33 comma 1 lettera f "piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera" si chiede di sapere se tale prestazione rientri o meno nell'affidamento dell'incarico di Progettazione Esecutiva previsto dall'appalto. In caso affermativo, si chiede di sapere come verrà retribuita.

38) In caso contrario, si chiede di sapere a quale professionista spetterà l'onere e la responsabilità di aggiornare prima dell'inizio dei lavori il PSC presente tra i documenti di gara rispetto alle migliorie proposte dal concorrente aggiudicatario in fase di gara.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 35:

35) È prescritto il deposito in forma cartacea del cronoprogramma (in dimensione che consenta la perfetta ed inequivocabile leggibilità delle voci), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'offerente,

analogamente a quanto prescritto per l'offerta economica, della quale il cronoprogramma costituisce allegato.

- 36) Si rinvia all'art. 7 della bozza di contratto allegata agli atti di gara pubblicati. Non è previsto il pagamento diretto dei progettisti.
- 37) Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 è a carico del coordinatore per la progettazione di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008, oggetto di separato appalto. Restano in ogni caso fermi tutti gli obblighi in materia di sicurezza a carico dell'appaltatore della presente gara, tra i quali quello di redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96 comma 1 lett. g) e di cui all'art. 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 81/2008.
- 38) La mansione spetterà al coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.